Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 16 dicembre 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 26 maggio 1969, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'argento

CHIAVISTELLI Mario, il 3 settembre 1967 in Genzano (Roma).

Con generosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva nelle profonde acque di un lago per soccorrere due giovani improvvisamente scomparsi dalla superficie. Dopo estenuanti e ripetuti tentativi recuperava e traeva in salvo alla riva uno dei pericolanti.

Alla memoria di **SACRIPANTI Francesco**, il 29 ottobre 1967 in Aprilia, località « Sandolo di Ponente » (Latina).

Con cosciente sprezzo del pericolo, si faceva calare in un pozzo saturo di gas venefici per soccorrere un compagno di lavoro che giaceva esanime sul fondo. Mentre l'infortunato poteva essere tratto in salvo, egli, vittima delle tossiche esalazioni, perdeva la vita nel generoso ed altruistico intervento.

Alla memoria del capitano pilota dell'A. M. **BATTAGLI Giancarlo**, il 7 novembre 1967 in Rapolano Terme (Siena).

Pilota di un aviogetto entrato improvvisamente in avaria sopra un centro abitato, non abbandonava il velivolo finchè non riusciva a dirottarlo su zona deserta. La generosa determinazione rendeva vano il suo tardivo tentativo di porsi in salvo. Fulgido esempio di cosciente sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere.

Alla memoria di **ARNOLDO Angelo**, il 25 febbraio 1968 in Forno di Zoldo (Belluno).

Costretto a desistere, per un improvviso malore, dall'estenuante opera di ricerca di un uomo smarritosi in zona innevata, perdeva contatto con altri soccorritori cadendo, a sua volta, vittima delle insidie della montagna. Nobile esempio di generoso altruismo e di umana solidarietà.

NERI Giovanni, il 4 aprile 1968 in Piazza Armenina (Enna).

Informato che un bambino era caduto in un profondo condotto di scarico non esitava, incurante del gravissimo rischio personale, a calarsi nel mefitico pozzo. Dopo estenuanti sforzi, riusciva a recuperare il piccolo ormai privo di vita.

Alla memoria di **GIORDANO Felice**, il 30 aprile 1968 in Alagna Valsesia (Vercelli).

Informato che un alpinista, impegnato a notevole altitudine, era precipitato in un profondo crepaccio, si poneva coraggiosamente alla testa di una cordata nel generoso intento di soccorrere il malcapitato. Raggiunta, malgrado le avverse condizioni atmosferiche, la località dell'incidente, rimaneva egli stesso vittima delle insidie della montagna, sacrificando la vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

SACCOTELLI Michele, il 16 giugno 1968 in Amburgo (R.F. di Germania).

Con altruistico e coraggioso slancio, si tuffava nelle fredde e profonde acque di un lago per soccorrere un amico che si era venuto a trovare in gravi difficoltà. A sua volta colpito da un improvviso malore, poteva a stento essere tratto in salvo da altri generosi.

Medaglie di bronzo

FERRUZZI Pietro, il 3 settembre 1967 in Genzano (Roma).

Si immergeva coraggiosamente nelle profonde acque di un lago recuperando e traendo alla riva il corpo, ormai privo di vita, di un giovane bagnante.

CASAGRANDE Antonio, l'11 ottobre 1967 in Vottem (Belgio).

Occupato all'estero presso un'industria estrattiva e rimasto bloccato, insieme ad altri nove minatori, in una profonda galleria improvvisamente ostruitasi, organizzava e dirigeva con autorità e perizia i delicati e rischiosi lavori di allargamento di un cunicolo, che consentivano il salvataggio dell'intera squadra.

DE MARINI Bruno, vigile urbano, il 21 febbraio 1968 in Roma.

Avvertito che una donna si era gettata, a scopo suicida, nelle profonde acque di un fiume, non esitava a tuffarsi raggiungendo e traendo in salvo la sventurata.

INGALIS Sebastiano, vigile urbano, il 6 marzo 1968 in Messina.

Addetto alla disciplina del traffico scongiurava, con coraggio e tempestività, l'investimento di una donna da parte di una veloce vettura sopraggiungente. Nell'altruistico intervento rimaneva, egli stesso, ferito.

BENEDETTI Luigi, il 18 marzo 1968 in Roma.

Con tempestivo intervento, raggiungeva e traeva in salvo alla riva un uomo accidentalmente precipitato nelle profonde e fredde acque di un fiume.

PRANOVI Plinio, il 30 aprile 1968 in Dolo (Venezia).

Scorte due persone che, per il rovesciamento di una imbarcazione, si trovavano in gravi difficoltà nelle fredde acque di un canale, si tuffava prontamente riuscendo, con l'ausilio del natante capovolto, a trarre alla riva i pericolanti.

LINDO Aristodemo, il 1° maggio 1968 in Padova, località Bretelle di Sotto.

Affrontava coraggiosamente le fredde e profonde acque di un fiume nel generoso tentativo di soccorrere un giovane bagnante in gravi difficoltà.

PREVITI Giovanni, brigadiere di pubblica sicurezza, il 31 maggio 1968 in Palermo.

Con tempestività e coraggio affrontava un cavallo improvvisamente imbizzarritosi riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad arrestare la pericolosa corsa dell'animale.

MUCI Giovanni, il 4 luglio 1968 in Copertino (Lecce).

Affrontava coraggiosamente un violento incendio traendo in salvo due congiunti minacciati dalle fiamme.

PEZZULLA Luigi, maresciallo d'alloggio dei carabinieri, il 4 agosto 1968 in Maschito (Potenza).

Insieme a due subalterni si addentrava coraggiosamente in una abitazione preda di violento incendio traendo all'aperto un bambino ed un pericoloso contenitore di gas liquido.

GIAVATTO Giovanni, carabiniere, il 4 agosto 1968 in Maschito (Potenza).

Insieme ad un superiore e ad un collega, si addentrava coraggiosamente in una abitazione preda di violento incendio traendo all'aperto un bambino ed un pericoloso contenitore di gas liquido.

PRETE Pasquale, carabiniere, il 4 agosto 1968 in Maschito (Potenza).

Insieme ad un superiore e ad un collega, si addentrava coraggiosamente in una abitazione preda di violento incendio traendo all'aperto un bambino ed un pericoloso contenitore di gas liquido.

DE FRANCESCHI Leone, il 31 agosto 1968 in Paluzza (Udine).

Con tempestività e coraggio, si tuffava nelle profonde acque di un canale traendo in salvo due persone, una delle quali già priva di sensi.

IANNIELLO Pietro, guardia di pubblica sicurezza, il 1° ottobre 1968 in Formia (Latina).

In servizio presso uno scalo ferroviario, si lanciava coraggiosamente fra i binari traendo in salvo un uomo e due bambine in procinto di essere travolti da un veloce convoglio sopraggiungente.

(11431)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **923**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2845, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Radiologia medica » e in « Anestesiologia » mutano rispettivamente la denominazione in quelle di « Radiologia » e di « Anestesiologia e rianimazione ».

La scuola in « Neuropsichiatria » è soppressa e sostituita con la scuola in « Neurologia ».

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in « Psichiatria », « Puericultura » e « Malattie infettive ».

Gli articoli da 166 e 172 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 166. — Presso l'istituto di radiologia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia).

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quaranta per il corso relativo al conseguimento del diploma in radiologia e in trenta per il corso in radiologia diagnostica.

Art. 167. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia, sono i seguenti, così ripartiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Art. 168. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia diagnostica, sono i seguenti, così ripartiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale, Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Art. 169. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento dell'anno di fronte ad una commissione, composta secondo quanto è stabilito dall'art. 131 di questo statuto.

In seguito al risultato degli esami la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.

Art. 170. — Al termine dell'ultimo anno di corso gli allievi che abbiano superato gli esami delle materie di detto anno, vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma di fronte ad una commissione costituita a norma dell'art. 134 di questo statuto.

Art. 171. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti gli anni di corso, le conferenze, le esercitazioni, i seminari suddetti; hanno inoltre l'obbligo di internato per tutti gli anni di corso.

Tutti gli iscritti devono prestare regolare servizio nell'istituto di radiologia.

Art. 172. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 di questo statuto.

Gli articoli da 180 a 187 relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria che muta denominazione in neurologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 180. — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neurologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia.

Art. 181. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione in questa facoltà, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.

Art. 182. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Elementi di genetica;
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Tutte le discipline devono essere svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi clinici.

Art. 183. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio come medici interni nei reparti psichiatrici dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali per il 1°, nei reparti neurologici dello stesso istituto, per il 2°, 3° e 4° anno, con diritto ad un mese di vacanze all'anno.

Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici potrà essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno, per quelli che prestano servizio in ospedale psichiatrico la frequenza in reparto psichiatrico potrà essere di non meno di quattro mesi.

Art. 184. — Il numero massimo di iscritti è fissato a trenta per i complessivi quattro anni di corso.

Art. 185. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i già specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potrà esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno.

Art. 186. — Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato.

Art. 187. — Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia, valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 227 e 230 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia sono abrogati e sostituiti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 227. — Presso la clinica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano dedicarsi all'esercizio di detta pratica medico-chirurgica.

Art. 228. — Il direttore della scuola è il direttore della cattedra di anestesiologia. Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 229. — La durata del corso degli studi è di tre anni.

Non è concesso alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno.

Art. 230. — Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti dalla scuola è sessanta per l'intero corso degli studi.

Art. 231. — La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, con le relative votazioni della carriera scolastica e degli altri documenti che l'aspirante ritenga opportuno.

Art. 232. — Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertarne la preparazione di base e le attitudini a seguire i corsi della scuola.

In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.

Art. 233. — Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della facoltà e su consiglio del direttore della scuola a professori di ruolo e fuori ruolo, aiuti ed assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nel campo della specialità.

Art. 234. — Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato.

A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.

Art. 235. — L'allievo che oltre alla frequenza alle lezioni non ha raggiunto un numero sufficiente di frequenze alle esercitazioni pratiche o al servizio di internato non viene ammesso agli esami di profitto o di diploma.

Art. 236. — Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami di profitto del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Art. 237. — Gli esami di profitto sono sostenuti di fronte ad una commissione proposta dal direttore della scuola ed approvata dal preside della facoltà.

Art. 238. — Gli esami di profitto possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 239. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto.

Art. 240. — La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri, proposti dal direttore della scuola e scelti tra gli insegnanti della scuola stessa.

Almeno tre membri devono essere professori di ruolo.

Art. 241. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta a carattere clinico o sperimentale.

A coloro che hanno superato tale esame viene rilasciato il « Diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione ».

Art. 242. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 136 dello statuto di questa università.

Art. 243. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Art. 244. — Costituisce parte integrante del corso l'insegnamento pratico che viene tenuto al letto del malato, nelle sale operatorie, di rianimazione e di endoscopia dei reparti clinici espressamente designati.

Art. 245. — Costituisce parte integrante del corso il servizio di internato presso i reparti clinici espressamente designati, il quale dura nove mesi ogni anno accademico.

Tale periodo può essere frazionato in periodi di tre mesi ciascuno.

Il servizio in internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.

Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole in psichiatria, puericultura e malattie infettive.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 276. — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in psichiatria, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in psichiatria. La scuola ha la durata di anni quattro. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione di questa facoltà, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.

Art. 277. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

(Internato in neurologia);
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e di prestare quotidiano servizio come medici interni, con diritto ad un mese di vacanza ogni anno, negli appositi reparti ove ha sede la scuola per il 1°, 3° e 4° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare un servizio di internato nei reparti neurologici (sede della scuola di specializzazione in neurologia) per tutto il secondo anno, con diritto di un mese di vacanza salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali l'internato potrà essere ridotto a non meno di sei mesi, e per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi.

Art. 278. — Il numero massimo di iscritti è fissato in quindici per i complessivi quattro anni di corso.

Art. 279. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.

Per gli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni, e per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina interna, neurochirurgia) di un anno. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola, e dopo il superamento di un esame di ammissione.

Art. 280. — Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno. Alla fine dei quattro anni gli allievi, che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge;

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 281. — Presso l'istituto di puericultura dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in puericultura.

Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra norma amministrativa, fa testo il regolamento delle scuole di specializzazione dell'università negli articoli da 122 a 137. Alla scuola possono essere ammessi non più di trenta allievi per l'intero corso degli studi

Art. 282. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Pecularietà anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica ed eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede od altre istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Art. 283. — Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.

Alla fine di ognuno dei due primi anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico unitamente allo esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.

Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate su parere favorevole del consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 284. — Presso l'istituto di clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Potrà esservi ammesso un numero di sedici allievi complessivamente.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.

Art. 285. — Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto della Università degli studi di Genova.

Art. 286. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica, applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1°
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
anno);
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno);

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno).
2) Malattie infettive dei paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni nonchè la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.

Art. 287. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:

1° *Anno*: un esame sulle discipline n. 1 e 2;
2° *Anno*: un esame sulle discipline n. 2, 3 e 4;
3° *Anno*: un esame sulle discipline n. 1, 2, 3 e 4. Esame di diploma.

Art. 288. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 924.

Istituzione delle facoltà di lettere e filosofia e di chimica industriale presso l'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Venezia sono istituite le facoltà di lettere e filosofia e di chimica industriale.

Art. 2.

Per tali nuove facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

A. — Per la facoltà di lettere e filosofia:

a) sei posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1968-69);

b) dieci posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1968-69).

B. — Per la facoltà di chimica industriale:

a) otto posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

b) dodici posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, sono esercitate da un apposito comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento degli studi delle facoltà di lettere e filosofia e di chimica industriale.

Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare, a decorrere dall'anno accademico 1969-70, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 144. — CARUSO

Testo di modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Venezia, relativo all'istituzione delle facoltà di lettere e filosofia e di chimica industriale.

Art. 1. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « *L'Università degli studi di Venezia è costituita dalle seguenti facoltà*:

Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lingue e letterature straniere;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di chimica industriale.

Dopo l'art. 23 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle facoltà di lettere e filosofia e di chimica industriale.

Facoltà di lettere e filosofia

Art. 24. — La facoltà di lettere e filosofia comprende due corsi di laurea i quali conducono alle lauree 1) in lettere e 2) in filosofia.

Art. 25. — *Laurea in lettere*:

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta tra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti complementari:

1) Antropologia;
2) Bibliografia e biblioteconomia;
3) Dialettologia araba;
4) Filologia germanica;
5) Filologia iranica e armena;
6) Filologia semitica;
7) Filologia slava;
8) Geografia economica;
9) Indologia;
10) Islamistica;
11) Letteratura anglo-americana;
12) Letteratura ispano-americana;
13) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
14) Lingua e letteratura araba;
15) Lingua e letteratura armena;
16) Lingua e letteratura bulgara;
17) Lingua e letteratura catalana;
18) Lingua e letteratura cinese;
19) Lingua e letteratura ebraica;
20) Lingua e letteratura francese;
21) Lingua e letteratura giapponese;
22) Lingua e letteratura inglese;
23) Lingua e letteratura iranica;
24) Lingua e letetratura polacca;
25) Lingua e letteratura portoghese;
26) Lingua e letteratura russa;
27) Lingua e letteratura spagnola;
28) Lingua e letteratura tedesca;
29) Lingua e letteratura turca;
30) Lingua e letteratura ungherese;
31) Lingua serbo-croata;
32) Lingua slovena;
33) Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
34) Psicologia;
35) Psicologia dell'età evolutiva;
36) Sinologia;
37) Sociologia;
38) Storia della critica letteraria;
39) Storia della lingua francese;
40) Storia della lingua inglese;
41) Storia della lingua italiana;
42) Storia dell'arte del medio ed estremo oriente;
43) Storia dell'Europa orientale;
44) Storia delle esplorazioni geografiche;
45) Storia delle religioni;
46) Storia del teatro e dello spettacolo;
47) Storia economica.

Art. 26. — *Laurea in filosofia*:

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1) Antropologia;
2) Economia politica;
3) Etnologia;
4) Glottologia;
5) Islamistica;
6) Lingua e letteratura araba;
7) Lingua e letteratura armena;
8) Lingua e letteratura bulgara;
9) Lingua e letteratura catalana;
10) Lingua e letteratura cinese;
11) Lingua e letteratura ebraica;
12) Lingua e letteratura francese;
13) Lingua e letteratura giapponese;
14) Lingua e letteratura inglese;
15) Lingua e letteratura iranica;
16) Lingua e letteratura polacca;
17) Lingua e letteratura portoghese;
18) Lingua e letteratura russa;
19) Lingua e letteratura spagnola;
20) Lingua e letteratura tedesca;
21) Lingua e letteratura turca;
22) Lingua e letteratura ungherese;
23) Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
24) Psicologia;
25) Psicologia dell'età evolutiva;
26) Sociologia;
27) Storia delle religioni;
28) Storia del teatro e dello spettacolo;
29) Storia economica.

Art. 26 *bis*

NORME PER IL CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », sono riuniti in una unica cattedra, e i corsi rispettivi sono tenuti alternativamente. Nel manifesto degli studi sarà indicato, ogni anno, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia della arte romana », e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna », sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

NORME PER IL CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere uniti in una unica cattedra; in tal caso al corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » e un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della facoltà.

Facoltà di chimica industriale

Art. 27. — La facoltà di chimica industriale conferisce la laurea in chimica industriale dopo cinque anni di corso, diviso in un biennio di studi propedeutico e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica ed inoltre il diploma di abilitazione degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Biennio di studi propedeutici:

Fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale)
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione:

Fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Fisica tecnica;
3) Chimica industriale (biennale);
4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Complementari:

1) Analisi matematica;
2) Geometria;
3) Meccanica razionale;
4) Calcolo delle probabilità (corso speciale per chimici industriali);
5) Statistica (corso speciale per chimici industriali):
6) Calcolo vettoriale;
7) Complementi di matematiche (corso speciale per chimici industriali);
8) Epistemologia e metodologia (corso speciale per chimici industriali);
9) Cibernetica e teoria dell'informazione (corso speciale per chimici industriali);
10) Elettronica (corso speciale per chimici industriali);
11) Elettronica applicata (corso speciale per chimici industriali);
12) Elettrotecnica (corso speciale per chimici industriali);
13) Conduzione elettrica;
14) Interferenza e dispersione della luce;
15) Microonde;
16) Laser;
17) Ottica elettronica;
18) Scienza della fotografia e olografia;
19) Riproduzione delle immagini;
20) Microscopia e ultramicroscopia e microscopia elettronica;
21) Radiografia industriale;
22) Cristallochimica;
23) Strutturistica chimica (roentgenografica, elettronica, neutronica);
24) Chimica fisica dello stato solido;
25) Principi delle tecnologie chimiche organiche;
26) Principi delle tecnologie chimiche inorganiche;
27) Chimica organica industriale;
28) Chimica inorganica industriale;
29) Chimica applicata;
30) Elettrochimica;
31) Tecnologie elettrochimiche;
32) Chimica teorica;
33) Spettroscopia applicata;
34) Spettroscopia molecolare;
35) Spettroscopia a radiofrequenza;
36) Chimica organica fisica;
37) Chimica organica superiore;
38) Chimica inorganica superiore;
39) Chimica e tecnologia dei materiali speciali da costruzione;
40) Chimica e tecnologia dei materiali iperpuri;
41) Scienza dei materiali;
42) Scienza dei metalli;
43) Siderurgia;
44) Metallurgia dei materiali non ferrosi;
45) Metallurgia delle polveri;
46) Chimica fisica e tecnologia del vetro;
47) Chimica fisica e tecnologia dei prodotti ceramici;
48) Chimica fisica e tecnologia dei materiali refrattari;
49) Chimica fisica e tecnologia delle alte temperature;
50) Chimica fisica e tecnologia delle alte pressioni;
51) Fotochimica;
52) Fotobiologia;
53) Fotosintesi e fotolisi;
54) Radiochimica;
55) Chimica degli isotopi;
56) Chimica e tecnologia nucleari;
57) Chimica delle radiazioni;
58) Radiosensibilizzazione e radioprotezione;
59) Radiosterilizzazione e radioconservazione;
60) Legislazione nucleare;
61) Cinetica chimica applicata;
62) Chimica e tecnologia della catalisi;
63) Chimica fisica del reattore;
64) Chimica e tecnologia dei composti di coordinazione;
65) Chimica e tecnologia dei composti elementorganici;
66) Biochimica applicata;
67) Chimica degli strati sottili e delle superfici;
68) Oceanografia fisica;
69) Oceanografia chimica;
70) Oceanografia biologica;
71) Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali;
72) Chimica e tecnologia dei colloidi;
73) Chimica e tecnologia delle risorse marine e fluviali;
74) Geochimica;
75) Botanica generale;
76) Chimica del restauro;
77) Chimica della conservazione delle opere d'arte;
78) Chimica della polluzione atmosferica e delle acque;
79) Chimica e tecnologia degli effluenti;
80) Chimica e tecnologia dell'approvvigionamento idrico;
81) Elementi di macchine (corso speciale per chimici industriali);
82) Dispositivi e apparecchiature di misura chimico-fisica;

83) Chimica analitica strumentale;
84) Analisi chimica industriale;
85) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
86) Tecnologie analitiche;
87) Spettrochimica;
88) Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti;
89) Chimica e tecnologia degli intermedi;
90) Chimica e tecnologia degli esplosivi;
91) Chimica e tecnologia dei combustibili e dei propellenti;
92) Tecnologie chimiche speciali con applicazioni;
93) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
94) Microbiologia applicata con esercitazioni;
95) Tecnologie chimico-agrarie;
96) Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
97) Chimica farmaceutica industriale;
98) Chimica e tecnologia delle macromolecole;
99) Chimica e tecnologia delle materie plastiche;
100) Biochimica macromolecolare;
101) Chimica per la difesa del Paese;
102) Storia della chimica;
103) Fisiologia e igiene del lavoro industriale;
104) Lingua straniera tecnica;
105) Economia e organizzazione industriale;
106) Chimica merceologica e analisi merceologica;
107) Chimica e tecnologia dell'alimentazione;
108) Didattica chimica;
109) Tecnica della informazione chimica;
110) Biochimica fisica;
111) Chimica fisica tecnica;
112) Idrologia chimica.

Tutti gli insegnamenti complementari sono accompagnati da esercitazioni numeriche e da esercitazioni pratiche di laboratorio, a secondo del loro tipo.

La scelta e l'opportuna combinazione di questi insegnamenti complementari potranno conferire alla laurea in chimica industriale un particolare orientamento ed indirizzo in attività chimiche caratteristiche della zona di Venezia.

La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa e va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione, deve essere approvata dalla facoltà e variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facoltà.

Il primo dei corsi biennali (fondamentali) di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di istituzioni di matematiche, di fisica, di esercitazioni di matematiche del biennio di studi propedeutici, e di chimica fisica, di chimica industriale, di esercitazioni di chimica industriale e di impianti industriali chimici con elementi di disegno del triennio di studi di applicazione ha carattere propedeutico rispetto alla materia del secondo corso relativo. Pertanto i due anni di questi corsi biennali devono avere un carattere a se distinto.

Lo studente dovrà sostenere un esame della prima parte, prima di sostenere l'esame della relativa seconda parte di tali corsi biennali. Le due parti di tali corsi biennali dovranno venire coordinate dalla facoltà, nei riguardi del carattere di propedeuticità sopra specificato. La prima parte del corso biennale di chimica industriale comprende la chimica industriale inorganica, la seconda parte comprende la chimica inorganica industriale. Anche l'insegnamento di queste due parti, come quello di tutti gli altri corsi biennali è comunque da considerare separato e a se stante a tutti gli effetti.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutico.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro dei corsi da lui scelti tra i complementari. Dovrà inoltre presentare e discutere, davanti alla commissione di laurea al completo, una dissertazione scritta, su argomento di carattere sperimentale. Tale tesi di laurea dovrà trattare di ricerche eseguite su di una delle materie di insegnamento della facoltà ed essere svolta sotto la direzione di un professore ufficiale della facoltà stessa. Su proposta del docente interessato, i laureandi, per eseguire le ricerche inerenti alla loro tesi di laurea, potranno essere spostati anche in un istituto o laboratorio scientifico tecnico o industriale.

Le esercitazioni costituenti materia fondamentale devono essere riguardate a tutti gli effetti come insegnamenti da impartirsi da un professore di ruolo o incaricato.

Le esercitazioni non costituenti un distinto insegnamento fondamentale costituiranno parte integrante del corso al quale si riferiscono.

Art. 28. — Gli insegnamenti della facoltà di chimica industriale sono impartiti secondo l'indole dei corsi con lezioni teoriche o sperimentali e possono essere integrati con esercizi pratici e con speciali viaggi di istruzione organizzati indipendentemente dai singoli titolari dei corsi previa coordinazione entro i limiti della somma stanziata annualmente per la facoltà.

Art. 29. — Nella facoltà di chimica industriale si danno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea. Per tutte le materie di insegnamento l'esame di profitto dovrà essere preceduto da un esame pratico consistente in esperienze o in lavori pratici pertinenti alla disciplina in questione, in una relazione sui risultati ottenuti e in una discussione della stessa.

Gli esami degli insegnamenti fondamentali di esercitazione consisteranno in un esame teorico di profitto preceduto da congrue prove pratiche.

Art. 30. — Gli insegnanti possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove pratiche, del profitto ricavato dagli allievi. Questo colloquio o prove pratiche servono anche di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche o di prove nei vari insegnamenti.

Art. 31. — Il preside, su parere tecnico del consiglio di facoltà, per coloro che sono forniti di altra laurea e che aspirano al conseguimento della laurea in chimica industriale stabilisce volta per volta l'anno di corso al quale possono essere iscritti, la equipollenza degli esami già superati dal richiedente con quelli prescritti dalla facoltà e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica del richiedente agli effetti del conseguimento della laurea in chimica industriale.

In ogni caso i predetti laureati per essere ammessi al triennio di studi di applicazione devono avere superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e devono inoltre essere forniti del titolo di studi prescritto per l'iscrizione al corso di laurea.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **925**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 429 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia, ed alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 430. — E' istituita la seconda scuola di specializzazione in chirurgia facente capo alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 431. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci per ogni anno di corso, per un totale di cinquanta iscritti.

Art. 432. — La durata, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi e le altre modalità sono quelle riportate negli articoli da 424 a 429 dello statuto della Università di Roma e relativi alla scuola in chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente

Art. 433. — E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma in chirurgia dell'apparato digerente è di tre anni.

Art. 434. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi in tre anni di corso:

1° *Anno*:

Anatomia chirurgica dell'apparato digerente;
Anatomia e istologia patologica dell'apparato digerente;
Semeiotica chirurgica;
Patologia chirurgica.

2° *Anno*:

Patologia chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Radiologia dell'apparato digerente;
Biochimica dell'apparato digerente;
Terapia chirurgica dell'apparato digerente.

3° *Anno*:

Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
Anestesiologia;
Terapia chirurgica;
Traumatologia dell'apparato digerente.

Art. 435. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci per ogni anno di corso, per un totale di trenta iscritti.

Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie che nel corso dell'anno sono state oggetto di insegnamento. Al termine del triennio l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita commissione una discussione sopra un caso clinico, oltre alla discussione di una tesi su di un argomento attinente alle materie insegnate.

Durante i tre anni del corso gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la II clinica chirurgica dell'università od anche altri reparti universitari od ospedalieri che dovranno con essa essere convenzionati.

Alla fine del corso, gli allievi dovranno dimostrare di aver personalmente eseguito un certo numero di interventi di chirurgia digestiva, il cui numero e tipo sarà precisato nel regolamento della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 145. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **926.**

Autorizzazione al prelevamento di L. 2.983.167.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, è autorizzato il prelevamento di L. 2.983.167.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1052. — Spese per i viaggi del Presidente del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 1053. — Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 1054. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 1055. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 1275. — Fitto di locali	»	2.500.000
Cap. n. 1382. — Compensi speciali, ecc.	»	3.000.000

Cap. n. 1383. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	L.	1.500.000
Cap. n. 1409. — Spese di rappresentanza	»	1.000.000
Cap. n. 2352. — (di nuova istituzione) Spese per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, nonchè altri servizi istituzionali .	»	270.000.000
Cap. n. 2537. — Fitto di locali .	»	692.000
Cap. n. 3092. — Compensi speciali, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 3093. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . .	»	3.500.000
Cap. n. 3094. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	500.000
Cap. n. 3118. — Manutenzione, ecc. e adattamento di locali, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 3120. — Spese di rappresentanza . .	»	2.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1017. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	2.000.000
Cap. n. 1022. — Compensi speciali, ecc. .	»	150.000.000
Cap. n. 1612. — Fitto di locali	»	30.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1011. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	L.	2.000.000
Cap. n. 1012. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	»	6.900.000
Cap. n. 1013. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	2.125.000
Cap. n. 1014. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . .	»	1.250.000
Cap. n. 1041. — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni .	»	1.250.000
Cap. n. 1042. — Spese di rappresentanza .	»	1.500.000
Cap. n. 1059. — Spese casuali . .	»	750.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1536. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	27.000.000
Cap. n. 1621. — Spese riservate del Ministero degli affari esteri . .	»	461.900.000
Cap. n. 1789. — Spese eventuali all'estero	»	28.000.000
Cap. n. 3092. — Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 3152. — Sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero .	»	30.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 1067. — Compensi, ecc. a favore dei componenti le commissioni, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 2358. — Indennità e compensi ai componenti delle commisioni, ecc.	»	290.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1003. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	L.	7.000.000
Cap. n. 1004. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1180. — Spese di rappresentanza	L.	1.000.000
Cap. n. 5862. — Spese per edifici pubblici statali, ecc.	»	200.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1011. — Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc.	L.	80.000.000
Cap. n. 1062. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 1064. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 1065. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	1.000.000

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. n. 1022. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	L.	8.000.000
Cap. n. 1023. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	»	9.000.000
Cap. n. 1024. — Indennità, ecc. per le missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 1025. — Indennità, ecc. per le missioni all'estero, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 1052. — Spese di rappresentanza	»	1.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 1031. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	L.	4.000.000
Cap. n. 1033. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 1060. — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . .	»	1.000.000
Cap. n. 1061. — Spese di rappresentanza	»	1.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. n. 1012. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	L.	3.000.000
Cap. n. 1013. — Assegni ed indennità agli addetti ad Gabinetto, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 1014. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 1015. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 1052. — Spese di rappresentanza	»	500.000
Cap. n. 1066. — Fitto di locali	»	2.600.000
Ministero della sanità:		
Cap. n. 1012. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	L.	2.000.000
Cap. n. 1013. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	»	5.000.000
Cap. n. 1014. — Indennità, ecc. per le missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 1015. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	1.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:		
Cap. n. 1058. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	L.	10.000.000
Cap. n. 1060. — Indennità, ecc. per trasferimenti	»	200.000
	L.	2.983.167.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 147. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1969.

Disposizioni in materia di smaltimento delle giacenze di vini a denominazione di origine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, la facoltà di stabilire con i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione disposizioni di carattere transitorio;

Visti i propri decreti di riconoscimento di vini a denominazione di origine emanati in applicazione del citato decreto 12 luglio 1963, n. 930 e le relative disposizioni transitorie che riguardano lo smaltimento delle giacenze di vino esistenti alle rispettive date di pubblicazione;

Considerata l'opportunità di modificare le anzidette disposizioni transitorie al fine di assicurarne l'uniformità e di ampliare i termini per lo smaltimento del prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso o ceduto a terzi per l'imbottigliamento, nonchè allo scopo di integrarle con norme che disciplinano in via transitoria lo smaltimento dei vini in corso di invecchiamento;

Visto il conforme voto espresso in materia dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, nella seduta del 6 novembre 1968;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie stabilite nei singoli decreti di riconoscimento di vini a denominazione di origine, emanati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono modificate ed integrate dalle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 2.

Alla scadenza dei termini previsti dai decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine per lo smaltimento dei vini provenienti da vendemmie precedenti a quella dell'entrata in vigore dei decreti medesimi, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato in recipienti di capacità non superiore a cinque litri, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini previsti dai decreti suddetti, siano denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che, a cura degli stessi, sia apposta sui recipienti o sulle etichette la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Qualora si tratti di giacenze di vini provenienti dalla vendemmia 1967 e precedenti, per i quali i termini previsti dai suddetti decreti per lo smaltimento sono già scaduti, la denuncia delle rimanenze eventualmente esistenti, ai fini di cui al comma precedente, va effettuata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, purchè le rimanenze medesime risultino già dichiarate dagli interessati, con le rispettive denominazioni di origine, nella denuncia delle giacenze al 30 novembre 1968.

Art. 3.

Il termine di sei mesi, previsto dai decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine per lo smaltimento dei vini allo stato sfuso provenienti da vendemmie precedenti a quella d'entrata in vigore dei decreti suddetti, è elevato a dodici mesi per le eventuali

rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

Dette rimanenze dovranno essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi o, nel caso in cui questo già sia scaduto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Art. 4.

Le partite di vini in corso di invecchiamento alla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine — debitamente denunciate, nel termine e con le modalità all'uopo previsti dai suddetti decreti, ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dai predetti istituti su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto, in via obbligatoria o facoltativa, dai disciplinari medesimi;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine del prodotto, la provenienza di esso dalle zone di produzione delimitate dai rispettivi disciplinari;

d) che le partite di vini in invecchiamento siano state regolarmente dichiarate, con la rispettiva denominazione di origine, nelle denunce di giacenza al 30 novembre 1968.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè degli estremi della predetta denuncia.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche alle partite di vini in corso di invecchiamento alla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine, anche se i decreti medesimi non prevedono l'obbligo della denuncia del prodotto in invecchiamento, purchè detti vini rispondano alle condizioni ed ai requisiti di cui ai punti *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 4 e siano posti in commercio dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due rispetto alla annata di produzione.

Art. 6.

Le ditte che intendono avvalersi della facoltà di cui agli articoli 4 e 5, devono presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, indicando, per le singole partite, la quantità di prodotto e la rispettiva denominazione di origine, il luogo di deposito, le caratteristiche dello stesso, nonchè l'annata di produzione.

I predetti istituti, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilasceranno alle ditte interessate per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle denominazioni di origine riconosciute con decreti emanati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1969
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 247

(11868)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1969.

Ricostituzione del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, concernente la attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1968, n. 288, riguardante la modifica della composizione del comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i compiti già affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR);

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1969, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963, 21 marzo 1964, 12 ottobre 1964, 7 giugno 1966 e 11 novembre 1968, relativi alla nomina del presidente e dei membri del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Caron sen. dott. Giuseppe, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del CIPE.

Membri:

Rampa on. prof. Leandro, Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale;

Biagioni on. prof. Loris, Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato all'agricoltura e foreste;

Alessandrini sen. Pio, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

Buzzi on. dott. Carlo, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione;

Berlanda sen. Paolo, Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato al tesoro;

Scarlato on. avv. Vincenzo, Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali;

Barbi on. prof. Paolo, Sottosegretario di Stato al bilancio e programmazione economica, segretario del CIPE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del comitato interministeriale
per la programmazione economica
RUMOR

(11794)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Modifiche all'attuale normativa riguardante la revisione annuale dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili a determinazione di nuove tariffe dei contributi e dei canoni stessi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER LA MARINA MERCANTILE E PER LA DIFESA

Vista la convenzione con la Società Sirm per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, e successive modificazioni;

Vista la convenzione con la società Telemar per lo impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, registro n. 15, foglio n. 101;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 3 dicembre 1962, con il quale furono aumentati del 12 %, a partire dal 1° gennaio 1962, i contributi iniziali d'impianto e i canoni di noleggio e manutenzione dei contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1964, con il quale furono aumentati del 7,50 %, a partire dal 1° gennaio 1963, i contributi iniziali d'impianto e i canoni di noleggio e manutenzione dei contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1964, con il quale furono aumentati del 25 %, a partire dal 1° gennaio 1964, i contributi d'impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione dei contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1963;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 dell'11 giugno 1966, con il quale furono aumentati del 18,75 % a partire dal 1° gennaio 1966, i contributi iniziali d'impianto e i canoni di noleggio e manutenzione dei contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1965;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1967, con il quale furono aumentati del 12,40 %, a partire dal 1° gennaio 1967, i contributi iniziali d'impianto e i canoni di noleggio e manutenzione dei contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1966;

Vista la lettera n. 4591/ep del 30 ottobre 1967 della Confederazione nazionale degli armatori liberi con la quale viene comunicato al Ministero delle poste e telecomunicazioni che le concessionarie del servizio radioelettrico a bordo delle navi mercantili, Sirm e Telemar, e le organizzazioni degli armatori hanno raggiunto un accordo su una nuova procedura per la revisione annuale dei contributi iniziali e dei canoni annui di noleggio e manutenzione, i quali, in forza del suindicato decreto ministeriale 24 maggio 1967, corrispondono esattamente, per i contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C*, agli importi indicati nelle unite tabelle (allegato 1);

Viste le conferme dell'accordo raggiunto comunicate rispettivamente dalla concessionaria Sirm, con lettera n. SG/462 dell'8 novembre 1967, dalla concessionaria Telemar, con lettera n. 1542/S.G/B del 14 novembre 1967, dalla Federazione nazionale degli armatori, con lettera V-1/3 n. 2355 del 28 dicembre 1967, dalla Associazione armatori liberi, avente sede in Genova, con telegramma n. 111 del 27 dicembre 1967, dalla Società finanziaria marittima (Finmare) con lettera n. 17/685 dell'8 gennaio 1968 e dall'Associazione armatori meridionali, avente sede in Napoli, con telegramma n. 358 del 27 dicembre 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1123 del 2 ottobre 1968;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1967, la misura dei contributi iniziali e dei canoni di noleggio e manutenzione

relativi ai contratti di tipo *A*, *A*-1, *B* e *C* citati nelle premesse e stabilita secondo gli importi risultanti dalle tabelle annesse al presente decreto (allegato 1).

Sono altresì approvate le unite norme (allegato 2), parimenti concordate tra le suddette concessionarie e le organizzazioni armatoriali.

Le suddette tabelle e norme sostituiscono le tabelle e le norme approvate con decreto ministeriale 16 aprile 1956.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per la difesa
GUI

ALLEGATO 1

TABELLA *A* - *B*

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati, sia su navi da passeggeri (contratto tipo A), sia su navi da carico (contratto tipo B) in vigore dal 1° gennaio 1967.

Classe	Apparati	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	275.765	502.355
B	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	512.895	943.235
C	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	569.105	1.032.820
D	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	382.915	735.970
E	Trasmettitori R T di emergenza completi di alimentazione	170.375	321.435
F	Ricevitori R T per onde medie	156.325	319.680
G	Ricevitori R T per onde corte	165.110	335.485
H	Ricevitori R T di emergenza .	49.180	100.115
I	Radiogoniometri	321.435	548.025
L	Apparati di autoallarme . . .	189.700	358.325
M	Manipolatori automatici	22.830	36.880
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*.	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*.	

TABELLA *A1* - *C*

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo A1) sia su navi da carico (contratto tipo C) in vigore dal 1° gennaio 1967.

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	93.090
B	Trasmettitori R T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	182.675
C	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	189.700
D	Trasmettitori R T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	166.865
E	Trasmettitori R T di emergenza completi di alimentazione	38.640
F	Ricevitori R T per onde medie . . .	87.825
G	Ricevitori R T per onde corte . . .	89.575
H	Ricevitori R T di emergenza	24.590
I	Radiogoniometri	68.500
L	Apparati di autoallarme	75.525
M	Manipolatori automatici	3.510
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	31.615
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	45.665

ALLEGATO 2

Norme per la revisione annuale dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni annui di noleggio e manutenzione e di sola manutenzione.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali dell'armamento o delle Società concessionarie per i servizi radioelettrici di bordo, da avanzarsi all'altra parte entro il mese di novembre di ciascun anno, si procederà alla revisione dei contributi iniziali di primo impianto, dei canoni annui di noleggio e manutenzione e dei canoni annui di sola manutenzione, in corso (specificati nelle sopra riportate tabelle in vigore al 1° gennaio 1967), avvalendosi della seguente formula:

$$P = P_o \left(0{,}10 + 0{,}15 \frac{C}{C_o} + 0{,}15 \frac{T}{T_o} + 0{,}60 \frac{S}{S_o} \right)$$

dove:

P è il nuovo contributo iniziale o il nuovo canone;

P_o è il contributo iniziale o il canone vigente;

C_o; T_o; S_o sono rispettivamente il costo del filo di rame nudo, del lamierino magnetico e della mano d'opera presi quali indici base per l'anno al quale è stata riferita l'ultima revisione effettuata;

C; T; S sono i corrispondenti indici calcolati per l'anno in scadenza al momento del computo.

Gli indici C e T (materiali) saranno calcolati quale media aritmetica tra i valori registrati durante l'anno decorso al momento del computo, dai listini settimanali della Camera di Commercio di Milano. Qualora i listini stessi registrassero due prezzi, saranno assunti per C e T i valori medi dei due suddetti prezzi.

L'indice S (mano d'opera) sarà calcolato quale media aritmetica tra i valori registrati dal « Bollettino variazioni carico salariale » dell'ANIE durante l'anno decorso al momento del computo del carico salariale medio orario (comprensivo della retribuzione media oraria effettiva, degli oneri contrattuali e dei contributi).

I computi di cui sopra verranno effettuati entro il 20 dicembre di ciascun anno.

Se, in seguito ai computi, i contributi di primo impianto, i canoni di noleggio e manutenzione ed i canoni di sola manutenzione risulteranno variati, verranno modificate le tabelle A, A1, B e C, cioè aggiornate con i nuovi valori, e dette tabelle formeranno la base della revisione per l'anno seguente.

I contributi iniziali revisionati saranno applicati dalle società concessionarie ai soli contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata. I canoni revisionati saranno invece applicati ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed ai contratti in corso stipulati dopo l'entrata in vigore del presente specchio, con la stessa decorrenza di cui sopra.

(11592)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

Autorizzazione alla Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Campobasso, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1952, con il quale la Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Campobasso, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Ferrazzano, Gildone, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Ripalimosano, San Giovanni in Galdo, Toro e Vinchiaturo (Campobasso);

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Campobasso, con il proprio decreto 3 novembre 1952 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Boiano, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Castropignano, Civita Campomarano, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Duronia, Filignano, Frosolone, Isernia, Macchia di Isernia, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pietracupa, Pozzilli, Provvidenti, Ripabottoni, Salcito, S. Angelo Limosano, Sesto Campano, Torella del Sannio, Trivento e Venafro (Campobasso).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11548)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre materie prime chimiche e biologiche da usare in medicina nella officina della ditta Chemindustria - Prodotti chimici e biologici S.r.l., sita in Gropello Cairoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3230 del 21 settembre 1964, con il quale la ditta Chemindustria - Prodotti chimici e biologici S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Gropello Cairoli (Pavia), viale della Libertà n. 300, una officina farmaceutica per la produzione di materie prime chimiche e biologiche da usare in medicina;

Viste le lettere rispettivamente in data 26 settembre e 21 ottobre 1969, con le quali la ditta predetta dichiara di aver cessato ogni attività nell'officina sopraindicata e precisa che rinuncerà all'autorizzazione alla produzione farmaceutica concessa con il decreto di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Chemindustria - Prodotti chimici e biologici S.r.l. l'autorizzazione a produrre materie prime chimiche e biologiche da usare in medicina nell'officina sita in Gropello Cairoli (Pavia), viale della Libertà, 300, rilasciata con decreto ministeriale n. 3230 del 21 settembre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(11587)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Del Piano dott. Giuseppe, società di fatto di Del Piano ing. Enrico e Del Piano Raffaele, sita in Rimini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2270 del 27 giugno 1958, con il quale la ditta Del Piano dott. Giuseppe, società di fatto di Del Piano ing. Enrico e Del Piano Raffaele, fu autorizzata ad attivare in Rimini (Forlì) via Valturio n. 7 (già 5) una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera della ditta predetta, del 5 luglio 1968, indirizzata al medico provinciale di Forlì, con la quale viene data comunicazione della definitiva cessazione alla data del 30 aprile 1968 di ogni attività produttiva nel campo farmaceutico;

Vista la nota del medico provinciale di Forlì n. 3189 del 17 ottobre 1969, nella quale, mentre viene confermato il contenuto della lettera sopracitata si precisa che l'officina di cui sopra è stata completamente smantellata e l'area utilizzata per la costruzione di uno stabile adibito ad uso civile abitazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata alla ditta Del Piano dott. Giuseppe, società di fatto di Del Piano ing. Enrico e Del Piano Raffaele, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Rimini (Forlì) via Valturio n. 7 (già n. 5) rilasciata con decreto ACIS n. 2270 del 27 giugno 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Forlì è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(11586)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato articolo 67;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11832)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino, in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza) e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11853)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rovigo e Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 183 del 18 settembre 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Ostiglia - Comuna Bellis »;

Visto il voto n. 1529, in data 12 ottobre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'anzidetta classificazione a condizione che fosse sentita l'amministrazione provinciale di Rovigo sulla provincializzazione del tronco in prosieguo della strada « Ostiglia - Comuna Bellis », dal confine provinciale ad innesto della strada provinciale per Casaleone;

Vista la delibera n. 14/2260 del 30 gennaio 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Rovigo ha espresso in proposito parere contrario;

Visto il voto n. 865, in data 20 giugno 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che l'intera strada è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettere *a*) e *d*) della detta legge n. 126 e può pertanto, essere classificata provinciale;

Vista la nota 30 agosto 1967, n. 784, con la quale l'amministrazione provinciale di Rovigo ha ribadito il proprio parere negativo già espresso nella citata delibera n 14/2260;

Sentito, a termini dell'art. 5 della legge n. 126 il Consiglio di Stato il quale con voto n. 1618/67 ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto quindi che occorre procedere alla classificazione fra le provinciali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 dell'intera strada in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada interprovinciale « Ostiglia - Comuna Bellis - S. Stefano - innesto con la strada provinciale n. 10 « Casaleone », dell'estesa di km. 10 + 650 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dagli enti cedenti ai cessionari), è classificata provinciale, per il tratto « Ostiglia - Comuna Bellis » in provincia di Mantova (km. 4 + 650) e per il tratto « dal confine provinciale ad innesto con la strada provinciale n. 10 « Casaleone » in provincia di Rovigo (km. 6 + 000).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11635)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di diciannove strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 256 del 7 luglio 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha deliberato di esprimere parere favorevole all'approvazione del 4° piano di classificazione fra le provinciali di n. 24 strade di uso pubblico fra le quali le seguenti diciannove strade di bonifica:

1) « Grumento - Spinoso », dal km. 36 + 994 della strada statale n. 103 (località S. Lucia) alla strada provinciale n. 7 (Spinoso) compresa la diramazione per Sarconi, estesa km. 5 + 247;

2) « di Taccone », da Borgo Taccone alla strada provinciale n. 79, estesa km. 8 + 674;

3) « Scalo Irsina - Fontana Vetere », dallo Scalo Irsina alla strada provinciale n. 74, estesa km. 3 + 506;

4) « Francavilla - S. Costantino », da piano Battaglia al fosso Battaro, estesa km. 12 + 135;

5) « Camarda », dalla strada provinciale n. 9 alla strada provinciale n. 48, estesa km. 12 + 671;

6) « del Piano Regio », dalla strada statale n. 168 alla strada « Le Fosse », estesa km. 3 + 914;

7) « Piano del Cerro », dalla strada statale n. 93 alla strada statale n. 168, estesa km. 4 + 163;

8) «Madama Laura », da Mendolecchia alla strada provinciale n. 48, estesa km. 2 + 307;

9) « Scalera - Marmo », dalla strada n. 93 alla strada statale n. 75, estesa km. 3 + 380;

10) « del Bosco di S. Giuliano », dalla strada provinciale n. 6 secondo tronco a S. Giuliano, estesa km. 8 + 400;

11) « Valle Castagna », dalla strada provinciale n. 18 alla strada consorziale Ariaccia, estesa km. 4 + 805;

12) « S. Giuseppe », da Mainordi alla strada provinciale n. 21, estesa km. 0 + 260;

13) « Arginale - Basentello », da Ponte Ceriolo alla strada consortile « Polella - S. Spirito », estesa km. 2 + 605;

14) « Ponte Sora - Alvarale », collegamento della strada provinciale n. 7 con la strada provinciale n. 19 partendo da quota 624 e arrivando a quota 698, estesa km. 3 + 828;

15) « Ischia - Del Papa », da ponte Basentello alla strada provinciale n. 79, estesa km. 2 + 890;

16) « Montepote 1° e 2° », dal confine provincia Bari in contrada Serra Palomba al Ponte del Roviniero, estesa km. 6 + 035;

17) « S. Giorgio - Tre Titoli », dalla frazione S. Giorgio presso la strada statale n. 93 contrada « Tre Titoli », estesa km. 3 + 903;

18) « Serra di Plinio », dalla strada statale n. 87, prima dello scalo di Baragiano, a « contrada Serra di Plinio », estesa km. 6 + 094;

19) « Acerenza - Strada statale n. 169 », dalla strada statale n. 169 alla strada provinciale n. 6, 3° tronco, estesa km. 9 + 257;

per un'estesa complessiva di km. 104 + 074 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1606 del 19 novembre 1968, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Vista la nota 17 luglio 1969, n. 10326 dell'amministrazione provinciale di Potenza;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 104 + 074 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica « Tre Chiaviche », con sede in Merlara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5790 in data 1° dicembre 1969, è stato approvato — con modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica « Tre Chiaviche », con sede in Merlara (Padova), deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 luglio 1963 e 14 luglio 1969.

(11678)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica « Baraggia Vercellese », con sede in Vercelli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5284 in data 29 novembre 1969, è stato approvato — con modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della « Baraggia Vercellese », con sede in Vercelli, deliberato dal consiglio dei delegati in data 7 febbraio 1969.

(11679)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto per le case popolari - Gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2660 in data 29 novembre 1969 l'ing. Ambrogio Atzeni è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari - Gestione speciale della Società mineraria carbonifera Sarda, con sede in Carbonia.

(11725)

Variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Salerno

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1969, è stata approvata la variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Salerno in località Fuorni.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali saranno depositati presso la sede del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno a disposizione dei comuni e degli enti che ne abbiano interesse.

(11677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Pavia n. 21323/1° (1-14-6) del 3 settembre 1969, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare un legato costituito dalla metà di: un appartamento del valore di L. 8.200.000, 1/5 di un fabbricato del valore di L. 800.000 e terreni del valore di L. 4.500.000, disposto dal prof. Orazio Specchia per l'istituzione di una fondazione intitolata « Giuseppe Specchia », avente lo scopo di conferire un premio triennale al miglior lavoro di fisica sperimentale eseguito presso l'istituto di fisica « A. Volta » di Pavia.

(11601)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Camilla Albertini, nata a San Marino il 29 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dall'Università di Urbino in data 30 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(11641)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Luciano Verda, nato a Genova il 12 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova in data 1° agosto 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(11642)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 100, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 16 gennaio 1967 dal prof. Marcelli Antonio, avverso la decisione della commissione ex art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Teramo, in tema di riduzione delle ore di insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie di Cermignano e Cellino per l'anno scolastico 1966-67

(11640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1969, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.856.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11684)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Villafranca

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Sommacampagna (Verona) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Villafranca (Verona), con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito, della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 20 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 in data 9 dicembre 1964.

(11078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 15 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,71	626,55	626.78	626,63	626,50	626,30	626,82	626,63	626,30	626,60
$ Can.	581,95	582,75	582,15	582,85	582,10	582,60	583 —	582,85	582,60	582,75
Fr Sv.	145,31	145,52	145,48	145,555	145,40	145,42	145,57	145,555	145,42	145,52
Kr. D.	83,56	83.65	83,75	83,68	83,70	83.63	83,69	83,68	83,63	83,60
Kr N.	87,64	87,70	87,75	87,76	87,70	87,70	87,785	87,76	87,71	87,72
Kr. Sv.	121,21	121,25	121,25	121,24	121,20	121,24	121,26	121,24	121,24	121,25
Fol.	172,96	172,88	172,98	172,94	172,90	172,94	172,95	172,94	172,94	173 —
Fr B.	12,59	12,61	12,6150	12,61375	12,60	12,60	12,62	12,61375	12,60	12,60
Franco francese	112,36	112,48	112,57	112,495	112,40	112,44	112,61	112,495	112,44	112,50
Lst.	1499,55	1501,80	1502,10	1501,875	1501 —	1501,30	1502,35	1501,875	1501,30	1501,75
Dm. occ.	169,94	170,02	170,14	170,165	169,60	169,99	170,18	170,165	169,99	170,05
Scell. Austr.	24,23	24,25	24,2650	24,2610	24,15	24,25	24,265	24,2610	24,25	24,25
Escudo Port.	21,99	22 —	22,03	22,04	21,95	22 —	22,01	22,04	22 —	22 —
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,96	8,9550	9 —	8,95	8,9575	8,9550	8,95	8,95

Media dei titoli del 15 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,425
» 5 % (Ricostruzione)	91,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,85
» 5 % (Città di Trieste)	90,65
» 5 % (Beni Esteri)	89,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,05
» 5,50 % » » 1968-83	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,225
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,725
1 Dollaro canadese	582,925
1 Franco svizzero	145,562
1 Corona danese	83,685
1 Corona norvegese	87,772
1 Corona svedese	121,25
1 Fiorino olandese	172,945
1 Franco belga	12,617
1 Franco francese	112,552
1 Lira sterlina	1502,112
1 Marco germanico	170,172
1 Scellino austriaco	24,263
1 Escudo Port.	22,025
1 Peseta Sp.	8,956

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca A. Grasso & figlio, società per azioni, con sede in Torino, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, *n. 375, e successive modificazioni;*

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 maggio 1965 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca A. Grasso & figlio, società per azioni con sede in Torino, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Banca Grasso & figlio, di concerto col comitato di sorveglianza, in data 5 settembre 1969, volta alla cessione delle attività e passività aziendali all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Vista la deliberazione in data 22 settembre 1969 del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino con la quale l'ente ha consentito a rendersi cessionario delle attività e passività della predetta banca;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca A. Grasso & figlio, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività al suddetto Istituto bancario San Paolo di Torino;

Dispone:

La Banca A. Grasso & figlio, società per azioni con sede in Torino, in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie *attività e passività all'Istituto bancario San Paolo di Torino,* istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 20 ottobre 1969 a rogito avv. Remo Morone, notaio in Torino, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, registrata a Torino il 29 ottobre 1969 al n. 33588 vol. 1137.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11729)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 29 novembre 1969 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7° capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Mario Tommasi è nominato commissario liquidatore ed i signori Luigi Feriani, dott. Luigi Cavalloni, avv. Anacleto Lucangeli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

(11854) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 29 novembre 1969 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Enrico Ghezzi è nominato commissario liquidatore ed i signori prof. Adriano Diana, dott. Amedeo Mandrioli e dott. Umberto Parlanti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

(11833) *Il Governatore*: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli da 1 a 10 e l'art. 173 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli da 1 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della Difesa e l'annessa tabella n. 39;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa di cui alla tabella 39 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di settanta unità, sono attualmente vacanti sessanta posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare parzialmente l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti 30 dicembre 1967, registro n. 142, foglio n. 364, con il quale, in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a cinquantanove posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa;

Considerato che il termine per la presentazione delle relative domande di ammissione è ormai scaduto e che al predetto concorso sono stati ammessi 4 candidati;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1969, registro n. 28, foglio n. 312, col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato bandito un concorso a cinquantacinque posti in interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel menzionato ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso sono pervenute 10 domande valide e che il termine utile per la presentazione delle relative domande di ammissione è ormai scaduto;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, siano comunque salvaguardate le aspettative dei quattro impiegati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinquantanove posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1967 nonchè dei 10 impiegati che hanno chiesto di partecipare al successivo concorso a cinquantacinque posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1969;

Considerato che, a tale scopo, occorre tenere indisponibili per l'ordinario reclutamento del nuovo personale quattordici posti sui sessanta vacanti nel ruolo e che, pertanto, nell'organico del ruolo esiste, al momento, una disponibilità di quarantasei posti;

Valutato in quarantuno unità l'attuale effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso per esami — a prove distinte per lingua — ad interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa.

I posti messi a concorso assommano complessivamente a quarantuno, così suddivisi:

Inglese	19	Albanese	1
Tedesco	5	Rumeno	1
Francese	4	Sloveno	1
Serbocroato	4	Bulgaro	1
Arabo	2	Cinese	1
Russo	1	Turco	1

E' ammessa la partecipazione a più di una delle anzidette prove di lingua, secondo le modalità di cui ai successivi art. 3 (ultimo comma), art. 9 (penultimo comma) e art. 10.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 - Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni sessanta da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Il concorrente che intende partecipare a più di una delle prove di lingua di cui all'art. 1 dovrà — oltre che specificare le lingue stesse nella domanda (v. successivo art. 5) — allegare alla domanda stessa altrettanti esemplari-copia della medesima (in carta semplice) quante sono le lingue prescelte meno una.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data ed il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare la lingua o le lingue — fra quelle indicate nel precedente art. 1 — per le quali intende sostenere gli esami del concorso.

Nella stessa domanda l'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per ogni prova di lingua sarà formata dalla Commissione esaminatrice una graduatoria di merito.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie distinte per lingua

Il concorrente che, avendo partecipato a più di una delle prove di lingua previste dall'art. 1, secondo comma, del presente decreto, risulti compreso nel novero dei vincitori in più di una o in tutte le rispettive graduatorie sarà mantenuto esclusivamente nella graduatoria in cui avrà riportato la votazione complessiva più elevata. A parità di votazione, il concorrente vincitore sarà assegnato alla graduatoria di lingua nella quale si presentino maggiori esigenze di personale, da determinare sulla situazione comparativa del numero dei posti che, in ogni singola lingua, non sia risultato possibile conferire attraverso il concorso. Qualora, infine, esista, anche sotto tale aspetto, parità di situazione il concorrente sarà assegnato alla graduatoria identificabile secondo l'ordine delle lingue indicate nell'art. 1 del presente decreto.

Il concorrente che, per effetto dell'assegnazione alla graduatoria dei vincitori di una determinata prova di lingua, ottenga di essere incluso nella definitiva graduatoria dei vincitori del concorso di cui al successivo art. 13 sarà cancellato dalla graduatoria o dalle graduatorie di altre prove di lingue in cui egli sia risultato vincitore o idoneo.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati d'ufficio.

Art. 11.

Formazione della graduatoria di merito definitiva

Dopo la costituzione delle graduatorie di merito relative alle singole prove di lingua i rispettivi vincitori saranno classificati d'ufficio in un'unica graduatoria sulla base della votazione complessiva che per ognuno di essi risulta nella graduatoria di lingua in cui sono stati compresi.

Art. 12.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito.
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Di-

rezione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma, del precedente art. 7, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 14 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati semplicemente idonei saranno pubblicate sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Difesa.

Art. 14.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — avviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 15.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 16.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina ad interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1969
Registro n. 56 Difesa, foglio n. 17

ALLEGATO N. 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
da redigersi su carta legale da L. 400

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

L'aspirante che chieda di sostenere gli esami di concorso per più di una delle lingue indicate nell'art. 1 (secondo comma) del bando dovrà allegare alla domanda in bollo altrettanti esemplari-copia della medesima (in carta semplice) quante sono le lingue prescelte meno una.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto ., nato a (prov. di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1969, per i posti riservati alla lingua (o alle lingue) . (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (2-*bis*) perchè (2-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (prov. di . .) (3);

(4) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (5) . con specializzazione (6) . . rilasciato da (7) . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-*bis*) . .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (9);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (10) . .,

di risiedere in (11)

. lì .

Firma (12)

---

(1) Indicare la lingua (o le lingue) fra quelle elencate nel secondo comma dell'art. 1 del bando.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(2-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(2-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(5) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(6) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(7) Indicare l'Istituto Statale (o l'Istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti di sesso maschile.

(8-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile » si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(9) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

« di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo) »;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

« di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . . . al . . . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo) »;

« e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa) ».

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: Via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2
(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2, primo comma, n. 3, del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengono alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengono alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO N. 3
(rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

Le due prove scritte consisteranno in:

una versione dalla lingua straniera nella lingua italiana di un passo di 50 linee;

una versione nella lingua straniera di 20 proposizioni aventi senso compiuto.

N.B. - All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove. E' consentito l'uso del dizionario.

Prova orale:

Essa tende ad accertare se il candidato:

a) sia in grado di parlare correttamente e con buona pronuncia la lingua straniera dell'uso corrente (conversazione);

b) sia in grado di tradurre a prima vista e con un certo garbo, anche da quotidiani e periodici di attualità, un passo dalla lingua straniera in lingua italiana ed un passo dalla lingua italiana in lingua straniera (traduzione all'impronta);

c) possieda notizie, anche soltanto sommarie, della storia, della vita e dei costumi del paese o dei paesi ai quali si riferisce la lingua straniera (civiltà).

La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

Nozioni

sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego;

Nozioni

sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4
(rif. art. 12 del bando)

CATEGORIA DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 15 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30 e 31 possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1. Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3. Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4. Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5. Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6. Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7. Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8. Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9. Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10. Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11. Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13. Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15. Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2 o n. 3 o n. 4 o n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16. Vedove non rimaritate dei caduti in guerra.

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17. Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18. Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20. Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quelli di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.

Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25. Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26. Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27. Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29. Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

30. Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31. Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: Gui

ALLEGATO N. 5
(rif. art. 14 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 15 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B) *e* C):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma, non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiet-

tivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e da quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente Prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti.

Concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 12 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo

---

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 12 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili; attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo* (*impiegati ed operai*):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5, del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6, del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso [v. precedente lettera A)] ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso [per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato];

3) certificato generale del casellario giudiziale [per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato];

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai nn. 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso [v. precedente lettera A)] ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(11706)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico).

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali - specializzazione termotecnici o elettrotecnici), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 170 dell'8 luglio 1969, avranno luogo in Roma al salone delle Fontane, viale dell'Agricoltura (EUR), nei giorni 12 e 13 gennaio 1970 con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(11732)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 15 luglio 1969, avranno luogo in Roma al palazzo dei Congressi (EUR), nei giorni 8 e 9 gennaio 1970 con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(11733)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo tecnico).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente di 3ª classe il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 9 luglio 1969, avranno luogo in Roma al salone delle Fontane, viale dell'Agricoltura (EUR) nei giorni 14 e 15 gennaio 1970 con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(11734)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe, specializzazione edili (categoria di concetto - ruolo tecnico).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali, specializzazione edili, ovvero del diploma di maturità artistica o scientifica), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 183 del 21 luglio 1969, avranno luogo in Roma al palazzo dei Congressi (EUR) nei giorni 10 e 11 gennaio 1970 con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(11735)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.